

(N. 1756-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BORGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1962

Modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa del collega senatore Borgarelli, tratta di una questione particolare che potrebbe essere presa in esame anche in pendenza dell'avvento del « Brevetto europeo ».

In effetti, l'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non riprodusse la parola « nazionale » che era contenuta nella legge del 1934. In base a tale approvazione si è equiparato, da parte della giurisprudenza più recente, agli effetti di distruggere la novità dell'invenzione, il deposito effettuato all'estero di invenzione non pubblicata né altrimenti divulgata, confondendo così il concetto di divulgazione con quello di anteriorità del deposito.

Ne viene di conseguenza che il brevetto relativo ad una invenzione depositata in Ita-

lia possa essere dichiarato nullo per effetto di un precedente deposito della stessa invenzione effettuato all'estero, senza che la invenzione stessa sia stata comunque divulgata alla data del deposito eseguito in Italia.

Su tale questione i componenti organi ministeriali avevano espresso parere favorevole.

Debbo, tuttavia, ritenere, pur non conoscendo esattamente i termini della Convenzione europea per la quale sono ancora in corso le riunioni, che l'argomento in essa sarà certamente definito e, pertanto, mi rimetto al parere degli onorevoli colleghi circa l'approvazione o meno del disegno di legge in esame.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il testo del primo comma dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali », è sostituito dal seguente:

« Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorchè non divulgate, che abbiano formato oggetto di valido brevetto nazionale concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore ».

Art. 2.

La presente legge si applica ai brevetti che non siano stati ancora dichiarati nulli per le ragioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con sentenza passata in giudicato.